



## Condominio a prova di privacy - 28 giugno 2006

Regole chiare per un condominio a prova di privacy. Con un [provvedimento generale](#), il Garante per la protezione dei dati personali ha prescritto ai condomini, anche per i trattamenti effettuati dall'assemblea e dall'amministratore, le misure necessarie per una corretta gestione dei dati personali. Il provvedimento tiene conto anche delle osservazioni di associazioni di categoria e di singoli condomini che hanno partecipato con numerosi contributi alla consultazione pubblica aperta l'8 febbraio scorso.

**Le regole per il condominio**  
Queste in sintesi i punti principali del provvedimento.

- Il condominio, in quanto titolare del trattamento, può trattare solo **informazioni personali pertinenti e necessarie** per la gestione e l'amministrazione delle parti comuni. Le informazioni possono riguardare sia tutto il condominio (dati relativi a consumi collettivi), sia i singoli partecipanti (dati anagrafici, indirizzi, quote millesimali). I numeri di telefono possono essere trattati solo con il consenso degli interessati, a meno che compaiano già in elenchi telefonici pubblici.
- Per verificare l'esattezza degli importi dovuti, **ciascun condòmino può essere informato, in sede di rendiconto annuale o su richiesta, delle somme dovute dagli altri e di eventuali inadempimenti.**
- É invece **vietata la diffusione di dati personali mediante l'affissione di avvisi di mora o di sollecitazioni di pagamento in spazi condominiali aperti al pubblico**, in cui è consentita solo l'affissione di avvisi generali (quali convocazioni di assemblea o comunicazioni urgenti).
- I **dati sanitari possono essere trattati solo se indispensabili ai fini dell'amministrazione del condominio** (come in caso di danni a persone anche diverse dai condomini, o per particolari deliberazioni, come nel caso dell'abbattimento delle cosiddette "barriere architettoniche").
- La **comunicazione di dati personali è consentita con il consenso o se ricorrono altri presupposti di legge.** La partecipazione all'assemblea condominiale di estranei è consentita con l'assenso dei partecipanti e in casi previsti dalla legge, ad esempio può trattarsi di tecnici o consulenti chiamati ad intervenire su problemi all'ordine del giorno. É **possibile videoregistrare l'assemblea solo con il consenso informato dei partecipanti.**
- Per prevenire illecite comunicazioni e diffusioni di dati personali l'amministratore deve adottare **idonee misure di sicurezza** previste dal Codice della privacy.
- L'amministratore può esercitare il diritto di accesso ai dati riferiti al condominio nel suo complesso (ad esempio alle informazioni relative al consumo globale di energia ed acqua); il singolo condòmino può sempre accedere ai dati che lo riguardano, rivolgendosi all'amministratore.

"Il provvedimento ha lo scopo di garantire privacy e trasparenza nella vita condominiale" - sottolinea Giuseppe Fortunato, componente dell'Autorità e relatore del provvedimento. "La privacy, correttamente intesa, non è mai un limite per la trasparenza della gestione condominiale; la trasparenza correttamente intesa non è mai un lasciapassare per offendere la riservatezza della persona. Per aiutare amministratori e condòmini e favorire una lettura pronta, pratica ed esemplificativa del provvedimento verrà redatto anche un apposito "[Vademecum del palazzo](#)", uno strumento operativo per qualunque cittadino."

Roma, 28 giugno 2006